



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale 00397470873

**CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO – GESTIONE TECNICA
1° Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni”**

**REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E LA
GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE ALL'INTERNO
DELLE INTERSEZIONI STRADALI ESISTENTI LUNGO
LA RETE VIARIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE**



REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE ALL'INTERNO DELLE INTERSEZIONI STRADALI ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

ART. 2 - PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA GESTIONE DEL VERDE DA PARTE DEGLI INTERESSATI

ART. 4 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

ART. 5 - VERIFICHE

ART. 6 - CONFORMITA' CON IL CODICE DELLA STRADA

ART. 7 - DURATA DEL RAPPORTO

ART. 8 - SPAZI DI ALLESTIMENTO

ART. 9 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI SPAZI DI ALLESTIMENTO

ART. 10 - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 11 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE



REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE ALL'INTERNO DELLE INTERSEZIONI STRADALI ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

ART. 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli spazi a verde all'interno delle intersezioni stradali esistenti lungo la rete viaria di proprietà della Città Metropolitana di Catania, in seguito denominata "ENTE", con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, suo Regolamento di Esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni e norme collegate.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli spazi a verde che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché agli spazi a verde ricadenti lungo le strade di cui alla Legge Regionale n° 9 del 06/03/1986.
3. E' interesse dell'Ente promuovere la qualità della progettazione del verde lungo la rete viaria di competenza con l'obiettivo di caratterizzare le intersezioni stesse anche in relazione alle peculiarità locali, riferimenti storico-culturali, ambientali e definizione artistica di pregio, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs n° 285 del 30/04/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992).

Le aree oggetto del presente Regolamento, dovranno mantenere nel tempo la funzione di uso pubblico ed in base alla stipula di apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente Regolamento, saranno gestite da ditte private in cambio dell'autorizzazione alla posa di segnali pubblicitari.

4. Le convenzioni o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Regolamento restano in vigore fino alla scadenza, fermo restando il diritto di prelazione della ditta che ne ha gestito la manutenzione fino a quel momento, da esercitarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza, ma previo adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Ciascun soggetto non può gestire un numero di spazi a verde, superiore a 3 (tre), e ciascuno spazio a verde, può avere solo un soggetto che lo gestisce.

ART. 2 - PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato che intenda proporsi per la manutenzione e gestione del verde nell'ambito di una intersezione, dovrà presentare all'Ente specifica richiesta, corredata da un *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* dell'area di intersezione e delle pertinenze della medesima, le cui soluzioni tecniche devono essere compatibili con le normative nazionali e locali vigenti e realizzate in osservanza dei seguenti principi generali:
 - sicurezza e fluidità della circolazione dei pedoni e dei veicoli;
 - continuità paesaggistica peculiare dell'area;
 - protezione dell'ambiente attraverso il risparmio energetico e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
 - gli aspetti di valorizzazione e caratterizzazione dell'area devono tenere presente della realtà locale in ambito storico, culturale, sociale e tradizionale;
 - la realizzazione di opere di pregio artistico e/o culturale deve, comunque, essere inserita coerentemente nel contesto ambientale proprio dell'area;
 - le essenze arboree e arbustive utilizzate devono essere autoctone della zona interessata, adattate all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile, con l'impiego di piante sane e esenti da qualsiasi tipo di trauma.
2. Gli elaborati progettuali devono comprendere anche gli aspetti particolari dell'intervento di sistemazione e il dettaglio di tutte le opere da realizzare nell'area oggetto di convenzione.
3. Nel *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* dovranno essere posizionati gli eventuali spazi di allestimento di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la definizione delle dimensioni e caratteristiche costruttive degli stessi oltre che la rappresentazione grafica di quanto sarà sugli stessi riportato.
4. Le proposte saranno esaminate e valutate secondo i seguenti elementi:
 - Costo degli interventi di arredo e sistemazione a verde proposti.
 - Originalità della proposta di sistemazione.
 - Piano di manutenzione del verde.
 - Minore distanza tra l'area a verde e la sede della ditta interessata.
 - In ogni caso, gli interessi degli Enti Pubblici prevarranno su quelli dei privati.
5. Non saranno prese in considerazione proposte prive della documentazione e degli elaborati tecnico/progettuali previsti agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento non rispondenti ai principi e contenuti del medesimo.
6. Per ogni area è ammessa l'associazione di massimo due richiedenti. A titolo esemplificativo è ammesso che venga fatta richiesta congiunta o separata per l'assegnazione di un'area verde da parte di un soggetto che si proponga per la sistemazione e cura del verde unitamente ad un secondo soggetto che si proponga per la collocazione di un elemento decorativo (opera d'arte o altro elemento).
7. Saranno selezionate prioritariamente le proposte che presentano una maggiore innovazione tecnologica, anche per le proroghe.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA GESTIONE DEL VERDE DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Il soggetto interessato che intenda proporsi per la manutenzione e gestione del verde nell'ambito di una intersezione, dovrà presentare all'Ente specifica richiesta, che dovrà contenere i seguenti documenti:
 - Istanza in bollo di **€. 16,00** al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d'atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
 - Denominazione della strada, del Comune e della località.
 - Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP.
 - Codice Fiscale o Partita IVA.
 - Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
 - La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000:
Il sottoscritto si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre che l'Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
 - Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale Rappresentante della Società.
 - Ricevuta originale del versamento di **€. 75,60** per contributo forfettario spese amministrative e di sopralluogo, da versare c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.
 - Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale normativa.
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure della prevenzione della corruzione.
 - Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “**Il Progettista**”) e controfirmata dalla ditta richiedente, *in tre copie*, contenente una descrizione particolareggiata dell'intervento proposto.
 - Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la dicitura “**Il Progettista**”) e controfirmati dalla ditta richiedente, *in tre copie*, contenenti:
 - Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento.
 - Pianimetria in apposita scala con riportato il tipo di essenze arbustive o simili da piantumare e la loro posizione all'interno della rotatoria. Nel caso che la rotatoria fosse già allestita, il censimento delle essenze arbustive esistenti e le eventuali modifiche e/o integrazioni che si intende apportare.
 - Eventuale schema, in scala adeguata, dell'impianto di irrigazione da realizzare.
 - Elaborazione e consegna di un “Piano di manutenzione del verde”.
 - Tavola indicante le distanze di visibilità.

ART. 4 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

1. Contestualmente al “*Progetto di sistemazione e di valorizzazione*” di cui all'art. 2, l'interessato deve presentare all'Ente, il “Programma manutentivo minimo”, contenente la descrizione, compreso un cronoprogramma annuale, degli interventi

manutentivi previsti e da effettuare al fine di conservare nelle migliori condizioni e con la massima diligenza quanto previsto negli elaborati progettuali, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. I contenuti minimali di tale programma devono contemplare le seguenti operazioni di manutenzione:

- conservazione dei tappeti erbosi: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la tosatura (eseguita in modo da non avere mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa;
- conservazione degli arbusti: comprende la potatura e l'eliminazione della vegetazione infestante;
- raccolta delle foglie: laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- impiego di prodotti fitosanitari. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- i gestori delle aree verdi sono tenuti ad effettuare, se del caso dell'opera professionale di un tecnico agricolo, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
- ricariche di materiale: qualora se ne verificasse la necessità;
- impianti di irrigazione: comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti danneggiate.

ART. 5 - VERIFICHE

1. L'Ente, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde e dell'allestimento realizzato sulle rotatorie, riservandosi, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza di adeguati interventi dello stesso, di procedere al recesso della convenzione, senza che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.
2. E' facoltà dell'Ente di avvalersi del recesso in caso di mancato rispetto da parte del gestore dei termini della convenzione e del presente Regolamento, previo richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Ente nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.

ART. 6 - CONFORMITA' CON IL CODICE DELLA STRADA

1. Il soggetto che mantiene e gestisce il verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione e gestione dell'area.

2. In particolare il soggetto dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscono la visibilità della segnaletica stradale posta nell'area dell'intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni di almeno ml. 250.
3. Il soggetto gestore dovrà mantenere funzionali e preservare in buono stato di conservazione le banchine e le relative pertinenze stradali (tombini, fossi laterali, scarpate,) poste nell'area di intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni per un'estensione di almeno ml. 100.
4. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.
5. La sottoscrizione della convenzione equivale da parte dell'Ente al rilascio di autorizzazione al cantiere, in conformità alle norme del Codice della Strada.

ART. 7 - DURATA DEL RAPPORTO

1. L'assegnazione della gestione del verde per l'area interessata avviene tramite stipula con il soggetto interessato di apposita convenzione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che non potrà avere durata inferiore ad anni 5 (cinque). L'Ente si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori anni 5 (cinque) anni la scadenza della convenzione, previa richiesta del gestore, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e stipula di una nuova convenzione.
2. Alla scadenza della convenzione, alberi, arbusti, manufatti e quant'altro allocato sulle intersezioni e/o pertinenze stradali rimangono di proprietà dell'Ente, salvo quanto previsto al successivo comma.
3. E' facoltà dell'Ente decidere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione e qualora lo ritenga opportuno, il ripristino dello stato dei luoghi a cura del gestore, da effettuarsi entro giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza o di rescissione della convenzione medesima.
4. Le convenzioni e/o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Regolamento restano in vigore fino alla scadenza, fermo restando il diritto di prelazione al rinnovo del soggetto titolare, da esercitarsi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza e previo adeguamento della convenzione alle presenti disposizioni.

ART. 8 - SPAZI DI ALLESTIMENTO

1. Per spazio di allestimento si intende lo spazio fisico atto a contenere le informazioni necessarie per individuare o a caratterizzare il gestore/sponsor.
2. I titolari della convenzione possono installare spazi di allestimento, con le modalità e prescrizioni contenute nel presente Regolamento all'interno delle aree interessate.
3. Negli spazi di allestimento potrà essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto gestore e manutentore, eventualmente completata da simboli e da marchi, preceduto dalla seguente dicitura: "allestimento e gestione a cura di: ... ". E' vietato collocare sugli stessi pubblicità di altri soggetti, aziende, imprese, ditte ecc., pena decadenza immediata della convenzione, senza che la ditta possa avanzare pretese risarcitorie.
4. Negli spazi di allestimento è fatto obbligo di riportare lo stemma e la denominazione ufficiale dell'Ente;
5. Lo spazio di allestimento di cui al presente Regolamento è l'unica installazione consentita, oltre la segnaletica stradale. Eventuali impianti presenti nelle aree interessate e/o non conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento dovranno essere rimossi.

ART. 9 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI SPAZI DI ALLESTIMENTO

1. Nelle intersezioni a rotatoria è ammessa l'ubicazione esclusivamente all'interno dell'isola giratoria, ovvero nella corona centrale attrezzata a verde, di spazi di allestimento in numero massimo pari alle strade confluenti nel nodo viario.
2. La collocazione degli spazi di allestimento deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e senza creare confusione, interferenze o impedimenti alcuno all'utente della strada.
3. I pannelli dovranno essere realizzati e posti in opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - siano monofacciali, non eccedano il formato dimensionale unico di cm. 80x80 e abbiano scritte nere o colorate su fondo bianco, con particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in ogni caso secondo le indicazioni di cui agli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992);
 - non siano rifrangenti, né luminosi, né direttamente illuminati per evitare disturbo visivo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
 - non eccedano in altezza, da terra, di cm. 30 dal bordo inferiore e nel caso di rotatorie siano ubicati esclusivamente nell'aiuola centrale;
 - siano orientati parallelamente al cordolo della rotatoria e siano inclinati di circa 45 gradi rispetto al piano stradale;
 - nel caso di rotatorie siano disposti lungo una circonferenza concentrica che risulti arretrata di almeno ml. 1,50 dal cordolo di contenimento dell'area verde;
 - i supporti e le plance, pur garantendo la stabilità propria dovranno essere realizzati con materiali che non pongano resistenza all'eventuale impatto di un veicolo, ovvero con spigoli arrotondati e bordi non taglienti;
 - non sono ammessi pannelli dotati di illuminazione specifica o propria;
4. La distanza dal cordolo dell'isola centrale da rispettare per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo. E' altresì vietato impiantare essenze arboree nelle isole divisionali o direzionali nelle intersezioni canalizzate.
5. Una fascia di coronamento di almeno ml. 1,50 dell'isola centrale a partire dal cordolo esterno deve essere lasciata libera e senza porvi alcun ostacolo (esempio: siepi, piantagioni in genere, rialzi con il terreno, ecc.).
6. La progettazione dovrà rispettare l'art. 4.6 (Distanze di visibilità nelle intersezioni a raso) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2010 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

ART. 10 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Al soggetto che mantiene e gestisce le aree è vietata la vendita di contratti pubblicitari.
2. Resta a carico del soggetto l'espletamento e i relativi oneri delle pratiche occorrenti, permessi, licenze ed autorizzazioni necessarie e la responsabilità di quanto installato e posizionato nelle aree apposite.
3. Al soggetto manutentore spettano tutti gli oneri relativi alla eventuale realizzazione di impianti (irrigazione, illuminazione, o altro genere), come pure i relativi consumi.

4. Qualora lo stato dei luoghi venga danneggiato o alterato, il soggetto provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandosene gli oneri ed i costi.
5. Il soggetto gestore è il solo responsabile del rispetto delle normative in materia di "Salute e sicurezza sul lavoro", per tutte le lavorazioni ed interventi rientranti nell'ambito della convenzione.
6. E' vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle isole direzionali e divisionali.
7. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario intervenire sull'area, tutta o in parte, dell'intersezione oggetto della convenzione, l'onere per lo spostamento degli impianti e/o manufatti e i successivi ripristini è a completo carico della ditta manutrice; la durata della convenzione subirà conseguentemente una dilatazione dei tempi pari a quella del periodo di tempo intercorso per i lavori dell'Ente.

ART. 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione, che non comporti la decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Tutte le eventuali spese inerenti la stipula della convenzione sono a totale carico del gestore.

Repertorio n°

Raccolta n°

**CONVENZIONE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEGLI
SPAZI A VERDE ALL'INTERNO DELLE INTERSEZIONI STRADALI
ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE.**

L'anno duemila....., il giorno del mese di

..... in, innanzi a me Dott.,

Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, in seguito
denominata "Ente", codice fiscale n° 00397470873, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Ente.

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

- Il Signor.....
il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza
dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

- Il Signor.....
nato in Il residente in
....., Provincia di, alla Via,
n°, codice fiscale n°, in proprio o nella
qualità di Legale Rappresentante della,
con sede in, Provincia di, alla
Via, codice fiscale e partita I.V.A. n°
....., in seguito denominato "AFFIDATARIO".

PREMESSO

•che l'Ente considera il verde un bene comune da tutelare ed è sua
intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei
cittadini alla cura e al decoro delle intersezioni stradali di

com pertenza;

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n°

del è stato approvato il **REGOLAMENTO PER**

L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE

ALL'INTERNO DELLE INTERSEZIONI STRADALI ESISTENTI

LUNGO LA RETE VIARIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE;

• che l'affidatario, in data protocollo n°, ha

proposto all'Ente, l'affido dell'area a verde, in corrispondenza della

intersezione stradale lungo la S. P. n°, tratto ricadente nel

Comune di

• l'Ente con provvedimento n° del, nel

rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel regolamento,

nelle disposizioni di legge e regolamenti in materia e nella

concessione rilasciata, ha concesso l'affido dell'area a verde

richiesta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente

convenzione e costituiscono criterio interpretativo del susseguente

articolato.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'affido per la gestione dell'area

a verde, in corrispondenza della intersezione stradale lungo la S. P. n°

....., tratto ricadente nel Comune di, nel

rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente

convenzione, nel regolamento, nelle disposizioni di legge e regolamenti in materia e nella concessione rilasciata, unitamente al programma di manutenzione allegati.

I luoghi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che l'affidatario dichiara di conoscere per averli visitati e averli trovati idonei all'uso per cui sono affidati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Ente concede all'affidatario, l'area a verde, in corrispondenza della intersezione stradale lungo la S. P. n°, tratto ricadente nel Comune di, per la durata di anni anni 5 (cinque), secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori anni 5 (cinque) anni la scadenza della convenzione, previa richiesta dell'affidatario, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza e previa stipula di una nuova convenzione.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale dell'Ente sull'area a verde sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità.

ART. 4 – ONERI DELL'AFFIDATARIO E PRESCRIZIONI GENERALI

TECNICHE ED ESECUTIVE

L'affidatario accetta l'affido dell'area descritta al precedente ART. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa le attività nel rispetto della concessione e del programma di manutenzione approvato, allegati alla presente convenzione. L'affido, sarà effettuato a totale cure e spese dell'affidatario, compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di

rete.

E' consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione, eventualmente esistenti, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione.

L'affidatario si impegna ad osservare, durante l'esercizio dell'affido, le vigenti normative in materia di sicurezza.

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto, con i tecnici dell'Ente, un verbale sulla consistenza e lo stato dei luoghi.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dall'Ente.

L'Ente eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà, se il caso lo richiede, di pretendere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione approvato.

Durante l'esercizio dell'affido, non dovranno essere provocati danni, in caso contrario, l'affidatario dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle opere danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione dell'Ente, compreso l'eventuale segnaletica esistente.

L'affido può essere sospeso dall'Ente, senza alcun indennizzo e senza possibilità da parte dell'affidatario di instaurare un contraddittorio con

l'Ente, a seguito di contigibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'affido può essere revocato senza indennizzo nei seguenti casi:

- per provvedimenti dell'Ente a seguito di contigibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui ai precedenti commi, l'Ente provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno all'affidatario;
- previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge e di regolamenti, compreso la presente convenzione ed alle prescrizioni del provvedimento di affido. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'affido dando preavviso scritto all'Ente con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.

Vista la richiesta e la dimensione dell'area a verde oggetto dell'affido, si autorizza il posizionamento di n° cartelli pubblicitari, secondo il modello allegato, con la dicitura

E' fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello pubblicitario, contenuta nel presente articolo.

L'affidatario, per la gestione dell'area a verde, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti derivanti dall'esecuzione dell'affido.

L'affidatario solleva da ogni responsabilità l'Ente per qualunque danno a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi nel corso dell'affido.

L'affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Resta esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dall'affidatario.

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'affidatario comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal

Per quanto non precisato nella presente convenzione, saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti vigenti o adottati nel periodo di validità dell'affido.

L'affidatario si impegna e si obbliga di mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Ente, al termine dell'affido, in perfetto stato di funzionalità.

Tutte le spese, nessuna esclusa, per gli oneri e gli interventi di cui alla presente convenzione sono a totale carico dell'affidatario.

ART. 5 - DIVIETO DI MODIFICHE

Nessuna modifica rispetto allo stato originario dei luoghi può essere

apportata dall'affidatario, anche se a proprie cure e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente.

Tutte le opere fisse o mobili e le migliorie realizzate dall'affidatario, in forza della presente convenzione e della proposta progettuale presentata, diverranno "de jure" di proprietà dell'Ente dal momento della loro realizzazione o acquisizione.

Il materiale o elementi eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia dell'affidatario, dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo.

L'Ente si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento sui luoghi al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti degli obblighi assunti dall'affidatario con la presente convenzione.

ART. 6 – PERSONALE IN SERVIZIO

L'Ente resterà estraneo a qualunque rapporto tra l'affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il personale utilizzato dall'affidatario per l'esecuzione dell'affido dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

L'affidatario si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme

in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 7 - PENALITÀ'

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente convenzione che non comportino la risoluzione della medesima, l'affidatario è passibile di una penale che va da un minimo di € (Euro) a un massimo di € (Euro) da applicarsi sulla base di una valutazione della gravità della inadempienza medesima.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

ART. 8 - RISOLUZIONE

L'Ente avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, senza alcun indennizzo, quando l'affidatario venga a mancare, in qualsiasi momento, degli obblighi assunti con la presente convenzione, con le condizioni e prescrizioni contenute nel regolamento, nelle disposizioni di legge e regolamenti in materia e con le prescrizioni contenute nella concessione rilasciata e con quanto previsto nel piano di manutenzione approvato.

L'Ente procederà alla contestazione scritta, degli addebiti e nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione dell'affido.

La risoluzione dell'affido è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti).

Nei casi previsti dalla presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di affidare la gestione dell'area a verde al soggetto immediatamente successivo nell'ordine della richiesta. Resta inteso che l'affidatario sollevato dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

ART. 9 - SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico dell'affidatario.

La presente convenzione non rappresenta impegno di spesa alcuno per l'Ente.

ART. 10 - RINVIO ALLA NORMA DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore concernenti la materia.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente convenzione, che non comporti decadenza della stessa convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'affidatario:

Per l'Ente: